



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI
Il Procuratore della Repubblica

N° Prot. 475/2017

Tivoli, 16 marzo 2017

Al Sig. Questore
R O M A

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
R O M A

Ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato
COLLEFERRO
FIDENE SERPENTARA
FLAMINIO
FRASCATI
PRIMAVALLE
TIVOLI

Ai Sig.ri Comandanti Gruppi Carabinieri
FRASCATI
OSTIA

Ai Sig.ri Comandanti Gruppi Guardia di finanza
I GRUPPO ROMA
FRASCATA
TIVOLI

Ai Comandi Compagnia Carabinieri
BRACCIANO
MONTEROTONDO
PALESTRINA
ROMA CASSIA
SUBIACO
TIVOLI

e p. c. ai Sostituti Procuratori della Repubblica

OGGETTO: direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2017: in tema di intercettazioni di conversazioni dei difensori a tutela del mandato difensivo.

1.Premessa

In data odierna sono state adottate da questo Procuratore, con la collaborazione dei magistrati dell'Ufficio, linee guida sulla delicata materia delle intercettazioni di qualunque natura che *coinvolgono il difensore*.

Con la presente direttiva, attuativa delle linee guida (allegate), vengono impartite indicazioni alla polizia giudiziaria che opera nel circondario di competenza di questa Procura.

E' opportuno precisare:

- a) che **non è attribuito un potere autonomo di interruzione dell'attività d'intercettazione in capo alla polizia giudiziaria**. E', perciò, necessario un provvedimento del pubblico ministero per l'eventuale blocco dell'attività;
- b) **la polizia giudiziaria dovrà fare costante riferimento al pubblico ministero.**

2. L'ambito di operatività della tutela del mandato difensivo

La tutela garantita al difensore *"...non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la "ratio" della regola posta dall'art. 103 cod. proc. pen., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa"*.

In particolare, il divieto di intercettazione:

- *"... non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata"*;
- *"...riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale, e dunque nell'esercizio delle funzioni inerenti al suo ufficio, quale che sia il procedimento cui si riferisca, e non si estende ad ogni altra conversazione, non inerente (tanto più ove costituisce essa stessa reato), che si svolga nel suo studio o domicilio"*;
- *".... non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato"*.

I soggetti per i quali opera la tutela

L'ambito dei soggetti tutelati dipende esclusivamente dalla natura della conversazione intercettata, così come verificabile anche a posteriori.

Ne consegue:

- che *"lo svolgimento dell'attività difensiva non deve risultare necessariamente da uno specifico e formale mandato, conferito secondo le modalità previste dall'art. 96"*

cod.....potendo desumersi l'esistenza di un mandato fiduciario anche ...dallo stesso contenuto delle captazioni, oltre che dalla documentazione prodotta dall'interessato”;

- che le garanzie “*si riferiscono, allo stesso modo, al difensore di fiducia, anche prima della comunicazione del mandato, e a quello di ufficio,*

3. Le direttive impartite

Queste le direttive impartite con riferimento alle situazioni più ricorrenti relative al contenuto di conversazioni trascrivibili sulla base degli ordinari criteri di rilevanza per l'attività d'indagine (non dovendo essere trascritte, in ogni caso, quelle che non hanno rilievo investigativo).

a) Captazione indiretta di conversazione tra l'indagato, nei cui confronti sia in atto un'intercettazione, e il suo difensore

Deve essere esaminata, in primo luogo, il caso in cui colui che esercita il mandato difensivo (da individuare secondo i principi indicati in precedenza al par. 2) abbia colloqui con l'indagato aventi ad oggetto l'attività difensiva (come individuata al par. 2).

Le conversazioni tra l'indagato e il suo difensore captate nel corso di attività di intercettazione disposta nei confronti del primo, se aventi a oggetto la funzione difensiva, non sono utilizzabili, pur se non è intervenuta la nomina e a prescindere dall'apparecchio telefonico adoperato e dal luogo della captazione.

Tali conversazioni non devono essere riportate nei cd. brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria, nei quali verrà apposta l'annotazione *conversazione con il difensore non utilizzabile*, né potranno, di conseguenza, essere riportate nelle informative - di qualunque tipo - successivamente depositate.

Nei casi in cui sorga un dubbio di qualunque natura, a partire dalla rispondenza del contenuto della conversazione alla funzione difensiva, la polizia giudiziaria dovrà rivolgersi al pubblico ministero che impartirà le opportune disposizioni.

Qualora il pubblico ministero disponga la trascrizione il documento sarà trasmesso allo stesso magistrato con nota autonoma.

Se il Sostituto Procuratore riterrà la conversazione intercettata inutilizzabile informerà la polizia giudiziaria per le annotazioni ai suoi atti e sul cd. brogliaccio ove non dovrà risultare alcuna menzione del contenuto della conversazione trattandosi di *conversazione con il difensore non utilizzabile*. Le conversazioni non potranno essere riportate nelle informative - di qualunque tipo - successivamente depositate.

b) Captazione indiretta di conversazione tra persone (nei cui confronti sia in atto un'intercettazione) diverse dall'indagato e il difensore di costui

Vengono in rilievo conversazioni legittimamente in atto nei confronti di persone diverse dall'indagato col difensore dell'indagato stesso (o di uno degli indagati).

Queste conversazioni potrebbero anche avere ad oggetto il mandato difensivo (ad es. nel caso di familiari dell'indagato).

Pur potendo talvolta operare la tutela prevista *supra* lett. a), è necessario procedere, salva diversa indicazione del pubblico ministero, alla trascrizione per consentire al magistrato di apprezzare il contenuto della conversazione e assumere le determinazioni.

c) *Captazione in cui le persone, indagate o meno, si riferiscono al difensore (non presente)*

Le conversazioni in cui non sia presente il difensore e che si riferiscono a costui, qualunque sia il contenuto, e indipendentemente dai protagonisti (compresi l'indagato assistito dal difensore menzionato ovvero coindagati) vanno trascritte sulla base degli ordinari criteri di rilevanza per l'attività d'indagine. Naturalmente si procederà con la necessaria e consueta attenzione per evitare la trascrizione di conversazioni *ininfluenti*;

d) *Intercettazione diretta nei confronti del difensore*

Difensore non indagato

E' evidente che quando risulta dal procedimento la nomina di un difensore non sarà richiesta alcuna intercettazione diretta in virtù della tutela descritta che discende direttamente dall'art. 103, comma 5, c.p.p.

E' possibile, però, che la nomina intervenga successivamente e che la circostanza sia acquisita dalla polizia giudiziaria nel corso degli ascolti prima del pubblico ministero (che, altrimenti, avrebbe disposto il blocco dell'intercettazione) per le più svariate ragioni. In tale caso la polizia giudiziaria provvederà all'immediata comunicazione al pubblico ministero per la tempestiva interruzione dell'intercettazione.

Difensore indagato

Nel caso in cui siano autorizzate intercettazioni *dirette* nei confronti del difensore, quindi iscritto nel registro ex art. 335 cpp. (oppure in altri casi particolari, ad esempio in quanto persona offesa), le intercettazioni saranno *di regola* sempre utilizzabili e il relativo contenuto potrà essere riportato nei brogliacci e nelle informative successive.

Dovranno, però, essere escluse le conversazioni attinenti alla funzione difensiva con soggetti estranei alle indagini e relative all'attività professionale del difensore.

In caso di dubbio la polizia giudiziaria sottoporrà il contenuto della conversazione, trascritta e trasmessa con nota autonoma, alla valutazione del pubblico ministero procedente, il quale darà le opportune direttive, procedendo come indicato per le intercettazioni indirette nei confronti del difensore.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto
F.to